Indicazioni preliminari

LA NOZIONE E LA SPECIALITA' DELLA MATERIA DEL DIRITTO AGRARIO

- nozione e specialità della materia; ragioni del suo studio autonomo rispetto alle altre discipline giuridiche.
- lo Statuto dell'imprenditore agricolo, ossia l'analisi delle norme giuridiche che differenziano tale figura da quella propria dell'imprenditore commerciale

LE FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO AGRARIO

- le fonti di diritto interno ed internazionale del diritto agrario ed agroalimentare. La Costituzione, il Codice civile, la legislazione speciale e gli usi. I trattati internazionali intervenuti nella materia agraristica
- le fonti di diritto europeo del diritto agrario la Politica agricola comune
- i regolamenti della Pac e i fondi di finanziamento

✓ LE RAGIONI DELLA SPECIALITA' E DELLO STUDIO DELLA MATERIA

IL COSIDDETTO STATUTO DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

✓ FOCUS DELLA MATERIA

- IL FONDO: istituto giuridico della proprietà e la sua evoluzione nel tempo. Rilevanza sociale della proprietà.
- IL MERCATO: la cd. costituzione economica del paese. Effetti del processo di integrazione europea e della globalizzazione.
- L'ALIMENTO: le molteplici declinazioni del cd. problema alimentare
- L'AMBIENTE : sotto il profilo della sostenibilità e della biodiversità

LE DIFFERENZE RISPETTO ALL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

- L'esenzione dalla tenuta delle scritture contabili: la differenza non sussiste laddove l'imprenditore agricolo eserciti l'attività in forma societaria, né se vi siano attività soggette ad IVA né se l'imprenditore intenda accedere a finanziamenti europei (art. 2214 c.c.).
- ➤ <u>L'esenzione dal fallimento</u>: art. 1 L. Fall. Tuttavia, nel 2011 all'imprenditore agricolo sono stati estesi gli istituti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale e nel 2012 l'istituto del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.

LE DIFFERENZE RISPETTO ALL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

L'esenzione dall'iscrizione presso il Registro delle imprese: art. 2188 c.c. «E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal tribunale. Il registro è pubblico.»

Il decreto di riordino n. 228/2001: ha introdotto la possibilità di iscrizione presso il registro delle imprese (apposita sezione nelle Camere di Commercio) con valenza di pubblicità dichiarativa, ai fini della opponibilità degli atti verso terzi.

LE DIFFERENZE RISPETTO ALL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

- La possibilità per il minore di continuare l'attività agricola ereditata senza autorizzazione da parte del Tribunale.
- La possibilità per il dipendente pubblico di esercitare l'attività agricola.

LE AGEVOLAZIONI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

- In materia fiscale: il reddito agrario viene calcato sulla base del catasto, a sua volta agganciato a valori fissi.
- In materia previdenziale: l'imprenditore agricolo è equiparato al lavoratore dipendente con ciò che ne consegue ai fini dei contributi e delle tutele.
- In materia creditizia: all'interno del TUB si rinvengono alcuni istituti applicabili esclusivamente all'imprenditore agricolo, quali il pegno senza spossamento, la cambiale agraria e il privilegio, nonché il credito agrario e peschereccio.

IL PEGNO SENZA SPOSSESSAMENTO

è stato introdotto con la L. 401/1985 a favore di finanziatori di imprese produttrici di prosciutti a denominazione d'origine tutelata; poi, con la L. n. 122 del 2001, si è estesa siffatta garanzia ai prodotti lattiero caseari a lunga conservazione a denominazione di origine.

ART. 43 TUB: LA CAMBIALE

AGRARIA. Si applica esclusivamente all'attività agricola e presenta delle differenze rispetto alla cambiale ordinaria, poiché NON ha natura astratta dovendo indicare lo scopo del finanziamento ed esponendo il creditore alle eccezioni derivanti dal rapporto di base.

➤ ART. 44 TUB: IL
PRIVILEGIO. Sono
stati previsti un privilegio
legale per i crediti di
medio e breve termine in
materia agricola ed uno
convenzionale per i
crediti a lungo termine.

LE AGEVOLAZIONI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

La disciplina della concorrenza:

- <u>art. 42 TFUE:</u> le regole in tema di concorrenza (artt. 101/109 TFUE) NON si applicano nella materia dell'agricoltura in via generale, bensì si applicano solo nelle ipotesi espressamente individuate con provvedimento dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
- Art. 209 Reg. 1308/2013: Pur dichiarando l'estensione delle norme del Trattato relative agli aiuti, si prevede la possibilità di intese tra gli agricoltori per la concentrazione della loro offerta e per l'emanazione delle regole comuni.

Si tratta della deroga più vistosa ad una disciplina cardine del diritto dell'Unione Europea quale è appunto la concorrenza.

✓ FOCUS: LA DISCIPLINA EUROPA IN MATERIA DI CONCORRENZA

ART. 101 PAR. 1: «sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno». Tali intese, accordi e pratiche concordate sono nulle. Il par. 3 individua delle deroghe; inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte salvato delle intese che siano in grado di produrre effetti incentivanti per la concorrenza e per il mercato.

ART. 102 PAR. 1: «È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo».

SEGUE

- ART. 107 PAR. 1: «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- Il diritto dell'Unione vieta altresì agli Stati di elargire aiuti pubblici, per tali intendendosi benefici di carattere patrimoniale concessi dagli Stati o da enti locali a favore di alcune imprese, purché idonei ad incidere sull'assetto concorrenziale del mercato interno.
- Il divieto di aiuti non è assoluto. Alcuni aiuti sono ammessi ope legis, altri sono ammessi in seguito al nulla osta da parte della Commissione e del Consiglio.

✓ Si evince dal quadro economico una inferiorità fisiologica dell'imprenditore agricolo rispetto all'imprenditore commerciale.

Essa a sua volta giustifica:

- La diversità della disciplina positiva dei rapporti giuridici che intercorrono tra l'imprenditore agricolo ed i soggetti che partecipano all'impresa agricola.
- La diversità della disciplina positiva dei rapporti giuridici che intercorrono tra l'imprenditore agricolo, i terzi e l'organizzazione dei pubblici poteri.

✓ Alla base della evidente specialità positiva dell'imprenditore agricolo vi sono ragioni economiche

L'agricoltore non compra ciò che poi venderà (come un commerciante o un industriale) bensì produce direttamente ciò che immetterà sul mercato.

L'offerta dei prodotti agricoli si presenta caratterizzata da <u>fattori ingovernabili</u>, ossia dalla natura: si ravvisano un rischio biologico ed atmosferico.

L'offerta agricola è stagionale, poiché fisiologicamente la produzione di alcuni prodotti si concentra in determinati periodi dell'anno e può essere prolungata solo con un aumento dei costi di produzione o di conservazione.

Ai prodotti agricoli si applica l<u>a legge della utilità crescente</u>, nel senso che PIU si possiede un bene MENO è il desiderio di averne dosi ulteriori, dato che per i prodotti alimentari è agevole raggiungere la sazietà. Ne conseguono la non elasticità della domanda sia rispetto ai prezzi (poiché il consumo non varia con il cambiamento del prezzo) che rispetto al reddito dei consumatori (poiché la spesa dei consumi alimentari non aumenta con il crescere del reddito).

SEGUE... GLI ACCORDI DI FILIERA D. LGS. 102/2005

- Si tratta di accordi tra produttori, da un lato, ed imprese di trasformazione e commercializzazione, dall'altro lato.
- Art. 9 <u>LE INTESE DI FILIERA</u> vengono stipulate presso il Ministero tra le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale di categoria. Esse sono di fatto idonee a limitare la concorrenza. Esse possono definire: azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; modalità di valorizzazione dei segni distintivi dei prodotti; metodo di produzione rispettosi dell'ambiente; azioni volte a perseguire condizioni di equilibrio e stabilità dei mercati.

SEGUE... GLI ACCORDI DI FILIERA D. LGS. 102/2005

- **Art. 10** <u>IL CONTRATTO QUADRO</u> costituisce la cornice dei contratti tipo entro la quale possono essere individuati i modi per fissare i prezzi, le sanzioni, gli indennizzi. Si tratta di accordi conclusi tra le associazioni dei produttori e le associazioni dei consumatori.
- Art. 11 <u>I CONTRATTI TIPO</u> di coltivazione, fornitura e allevamento devono conformarsi alle intese, diversamente dovendo risarcire i danni all'organizzazione di categoria. La conformità è altresì incentivata dalla attribuzione ai soggetti stipulanti contratti conformi di preferenza nella erogazione di contributi statali per la ristrutturazione delle imprese agricole. Dai contratti tipo ciascun contraente può recedere con preavviso di un anno; i contratti inoltre conservano efficacia anche in caso di cessione dell'azienda da parte di uno dei contraenti.

✓ LA TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE

- L'imprenditore agricolo è un contraente debole?
- Evoluzione articolata della disciplina del contraente debole in Europa, passata attraverso la creazione della primeggia figura del consumatore quale contraente debole e dal progressivo accertamento della debolezza negoziale in altre figure, quali il risparmiatore e l'imprenditore debole.
- La debolezza dell'imprenditore agricolo si riscontra nella filiera agroalimentare; il Legislatore ha predisposto delle **normative di protezione relative a**:
 - cessione dei prodotti agricoli e agro-alimentari
 - disciplina delle pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

SEGUE LE DISCIPLINE DI PROTEZIONE

LA CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

art. 3 D.Lgs 198/2021

I contratti tra imprenditori agricoli, relativi alla cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari, devono avere forma scritta, indicare in modo esatto il contenuto ed i termini di pagamento.

In ogni caso il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni per le merci deteriorabili, 60 per le altre.

Dalla scadenza del termine, decorrono gli interessi corrispettivi.

LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Art. 4 D. Lgs 198/2021

Nei rapporti tra fornitori ed acquirenti non consumatori sono vietate le pratiche commerciali sleali, quali il ritardo nella consegna delle merci, la modifica o l'annullamento degli ordini già effettuati.

Elenco compilativo, non tassativo.

Rimedi: public enforcement affidato alle Authority; private enforcement lasciato alle discipline nazionali di diritto civile.

✓ Materiale didattico di supporto

- CODICE CIVILE: artt. 2188 (esenzione dalla iscrizione nel registro delle imprese) e 2214 (esenzione dalla tenuta delle scritture contabili)
- D. LGS. 228/2001 e l. 580/1993 (funzione di pubblicità dichiarativa della iscrizione nel registro delle imprese)
- Corte Cost. 20.04.2012 n. 104; Cass. Civ. 10.12.2010 n. 24995; Cass. Civ. 28.04.2005 n. 8849; Trib. Pordenone 9.07.2008; Trib. Mantova 17.11.2005; Trib. Agrigento 14.04.2003 (in tema di fallimento)
- D.L. 98/2011, art. 23, co, 43 (estensione all'imprenditore agricolo della disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale)
- TUB: artt. 43 (cambiale agraria) e 44 (privilegio)
- D.lgs. 102/2005 artt. 9-15 e Reg.UE 1308/2013 (intese di filiera ed altri accordi agroindustriali)
- TFUE: art. 42 (sulla applicazione della disciplina della concorrenza alla materia dell'agricoltura).